

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**Sede di ROMA**

**Motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. nel ricorso sub**

**R.G. 3107/2019 – Sezione II bis**

per **BRIGANTE** **Avv. Roberto Antonio** nato a San Severo (FG) il 05/10/1968 e residente in Monfalcone (Gorizia) - via Roma n. 60, cod. fisc. BRGRRT68R05I158W, in proprio ai sensi dell'art. 22-III co. c.p.a. perchè iscritto al Foro di Gorizia (p.e.c. [robertoantonio.brigante@pecavvocatigorizia.eu](mailto:robertoantonio.brigante@pecavvocatigorizia.eu) – fax 0481412883), nonchè assistito, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gigliola MAZZA RICCI del Foro di Roma (cod. fisc. MZZGLL41A41B519I – p.e.c. [gigliolamazzaricci@ordineavvocatiroma.org](mailto:gigliolamazzaricci@ordineavvocatiroma.org) - fax 06/41792056) ed Aurora TURCO del Foro di Gorizia (cod. fisc. TRCRRA88S62L424M - p.e.c. [auro-ra.turco@pecavvocatigorizia.eu](mailto:auro-ra.turco@pecavvocatigorizia.eu) – fax 0481412883), domiciliato presso lo studio dell' Avv. Gigliola MAZZA RICCI in Roma - via di Pietralata n. 320, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo dd. 01/03/2019;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

- 1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del suo Ministro in carica pro tempore**, cod. fisc. 80415740580, con sede in 00187 Roma – Via XX Settembre n. 97;
- 2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in persona del suo Presidente in carica pro tempore**, cod. fisc. 96402080582, con sede in 00185 Roma – Via Solferino n. 15;

entrambi rappresentati, difesi e domiciliati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587 – p.e.c. [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

RESISTENTI

### NONCHÉ CONTRO

• **PELLEGRINO Avv. Giuseppe** con studio in Torino – Via Amedeo Peyron n. 25, cod. fisc. PLLGPP45P10L219V, p.e.c. [giuseppepellegrino@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:giuseppepellegrino@pec.ordineavvocatitorino.it) ; **LA ROCCA Dott. Iris** con studio in Paceco (TP) - Via Nausicaa n. 18, cod. fisc. LRCRSI71C43D423O, p.e.c. [irislarocca@pec.it](mailto:irislarocca@pec.it) ; nonché di tutti gli altri candidati collocatisi dal n. 1 al n. 450, dal n. 452 al n. 908, dal n. 910 al n. 968 della graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) approvata con delibera n. 243/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (doc. 42);

CONTROINTERESSATI

### **NEL RICORSO SUB R.G. 3107/2019**

#### **PER L'ANNULLAMENTO de:**

1) la delibera n. 243/2019/IV dd. 19/02/2019 (doc. 42) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata approvata -a rettifica della precedente approvata con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 (doc. 1)- la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016), ora di complessivi 461 giudici (delibera CPGT n. 1196/2018, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano - doc. 14 di cui infra) di cui all'allegato "Elenco A – graduatoria" ed il ricorrente collocato al posto n. 969 con punti 21,50 (doc. 42), pubblicata sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 21/02/2019 (doc. 43) nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile (il n. 453) e, quindi, non vincitore del concorso;

2) la delibera n. 244/2019/IV dd. 19/02/2019 (doc. 44) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata deliberata la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni 18, 19, 26 e 27 marzo 2019 e l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui

all'allegato n. 2, pubblicata sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 22/02/2019 (doc. 45);

**3)** la scheda profilo 40172 (doc. 10) di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), ricevuta in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9) ed il relativo verbale di approvazione della Commissione esaminatrice di data e numero sconosciuti (ove effettivamente esistente);

**4)** l'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016 (doc. 3), adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016, nella parte in cui stabilisce che: "... il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "attività professionali" di cui alla "tabella E" dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)";

**5)** il "Modulo di domanda-dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)" pubblicato sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) solo in data 09/09/2016 previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 4), il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto;

**6)** le delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017 (doc. 11), inviate in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9), pure evocate nell'avviso pubblicato sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 13/06/2018 (doc. 5) ed in particolare:

**a)** i "Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella "E" (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 -n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001" (doc. 13), così come riformulati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 (doc. 11) limitatamente ai punti 3 – 11 – 18 – 19 nonché al soppresso punto 10, poi trasfusi nel "documento 1" denominato "Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016" (doc. 12), limitatamente ai punti 3 ("Non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della tabella "E"), 17 ("Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 feb-

braio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”, **18** (“Non può essere attribuito punteggio per le attività non dichiarate esplicitamente e compiutamente nella dichiarazione sostitutiva”) e **19** (“Viene esclusa la possibilità di valutare i titoli indicati solo nel curriculum e non nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, unico documento previsto nel bando in sostituzione dei documenti da allegare in originale o in copia conforme. Rimane salva tale possibilità solo qualora il candidato faccia esplicito riferimento ad alcuni sporadici dati del curriculum nella dichiarazione sostitutiva di certificazione”) per come emendati nel corso della stessa seduta della Commissione esaminatrice il 23/05/2017 (doc. 12);

**7)** il documento n. 4 denominato “Tabella valutazione attività sovrapposte”, non intellegibile, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto poiché solo evocato nell’avviso pubblicato sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 13/06/2018 (doc. 29);

**8)** per quanto eventualmente occorra, i “Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001” (doc. 13), limitatamente alle lett. G, H, L e M, peraltro non richiamate nel bando di concorso de quo (doc. 3);

**9)** nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

#### **NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO**

del diritto del ricorrente di essere dichiarato vincitore del procedura concorsuale per cui è causa con punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50), mediante la rettifica nella graduatoria di merito e l’inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione) e, conseguentemente, essere nominato Giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14);

#### **per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimare all’adozione del relativo provvedimento di inserimento nella graduatoria del ricorrente con punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50) e conseguente nomina a giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14), nonché,

ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno con interessi e rivalutazione, come per legge.

\*\*\* \*\*

Il sottoscritto Avv. Roberto Antonio BRIGANTE, in proprio ai sensi dell'art. 22-III co. c.p.a., nonché *ut supra* rappresentato e difeso, espone ulteriormente quanto segue.

### **FATTO**

**a)** L'odierno ricorrente ha proposto ricorso, con atto notificato il 02/03/2019 e depositato il 15/03/2019 sub R.G. 3107/2019, avverso gli atti indicati in epigrafe, con cui si chiedeva a Codesto T.A.R., nel merito:

#### **in via principale**

1) *accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati -come specificati in epigrafe per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente- nella parte in cui gli vengono attribuiti punti 7,25 anziché 19,75 per i titoli sub B-Attività professionali; punti 0,25 anziché 2,25 per i titoli sub C-Docente; punti 6,50 anziché 9,50 per i titoli sub F-Attività di Sindaco in società di capitali e, quindi, non gli vengono attribuiti complessivamente punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50) come da prospetto che segue:*

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>Totale</b>
0,00	<b>19,75</b>	<b>2,25</b>	1,75	0,25	<b>9,50</b>	5,50	<b>39,00</b>

2) *conseguentemente accertare il diritto de ricorrente di essere dichiarato vincitore del procedura concorsuale per cui è causa con punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50);*

3) *ordinare alle Amministrazioni resistenti di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente nei termini di cui al punto 1) che precede, anche se concomitanti, sovrapposti e svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50%, ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti;*

4) *ordinare alle Amministrazioni resistenti la rettifica nella graduatoria di merito e l'inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione) e, conseguentemente, essere no-*

minato Giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14);

**in via subordinata**

1) condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica mediante il riconoscimento e l'attribuzione di punti 7,25 anziché 19,75 per i titoli sub B-Attività professionali; punti 0,25 anziché 2,25 per i titoli sub C-Docente; punti 6,50 anziché 9,50 per i titoli sub F-Attività di Sindaco in società di capitali, relativamente alla procedura concorsuale per cui è causa (doc. 3) con conseguente rettifica della graduatoria di merito pubblicata dal CPGT in data 05/06/2018 (doc. 1) ovvero, solo in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni resistenti ad un risarcimento in termini economici con interessi e rivalutazione, come per legge;

**in ogni caso**

1) se non dovesse essere riconosciuto al ricorrente il punteggio complessivo di 39,00, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati -come specificati in epigrafe per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente- nella parte in cui riconoscono, ai candidati diversi dal ricorrente, il punteggio relativo alla categoria di attività sub C-Docente e contestualmente (in periodi in tutto o in parte coincidenti o sovrapposti) anche il punteggio per l'esercizio di B-Attività professionali (Ragioniere e Perito Commerciale, Notaio, Avvocato, Procuratore, Dottore Commercialista e Revisore Contabile); F-Amministratori, Sindaci, Liquidatori, Dirigenti in società di capitali; D-Dipendenti Pubblici; E-Dipendenti da privati; A-Magistrato ordinario ed equiparato, Avvocati dello Stato nel caso in cui non abbiano specificato di essere stati collocati in part time inferiore al 50% ovvero non abbiano specificato di essere stati autorizzati all'esercizio delle altre attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 6 legge n. 240/2010 e/o 508-XV co. D. Lgs. n. 297/1994);

2) conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti di non valutare i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dei candidati di cui al punto 1) che precede;

3) ordinare alle Amministrazioni resistenti di rettificare la graduatoria di merito mediante l'inserimento dei candidati di cui al punto 1) -che precede- nella posizione che compete loro in relazione al punteggio così rideterminato;

4) disporre la rifusione del compenso, degli esborsi e delle spese di lite (comprese spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%), oltre C.P., IVA e contributo unificato.

**b)** Codesto T.A.R., in relazione al precedente ricorso sub R.G. 9972/2018 (doc. 46), avente ad oggetto l'iniziale graduatoria approvata dal CPGT con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 (doc. 1), ha emesso la sentenza n. 6458/2019, con la quale ha accolto il ricorso dell'Avv. BRIGANTE nei seguenti termini (doc. 50):

*Meritano nondimeno condivisione, in via assorbente, le ulteriori censure dedotte.*

*Occorre al riguardo evidenziare che dovevano essere valutati i titoli maturati per attività private svolte in costanza del servizio pubblico prestato in regime di part-time inferiore al 50%, ex art.1 della Legge n.662 del 1996 (cfr. all.7 atti ricorrente depositati il 7 settembre 2018 per l'attività di avvocato); che, ove ritenuto necessario, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto richiedere in via istruttoria un'integrazione documentale sul regime di part-time.*

*Giova in ultimo segnalare che, in adesione al principio di imparzialità e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del Bando (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.2625 del 2013).*

*Nessun rilievo può poi assumere sul punto il fatto che dette modifiche trovassero riscontri in relazione a precedenti concorsi, atteso che tali precedenti canoni valutativi non venivano in alcun modo richiamati nel Bando in esame.*

*Ne discende che i suddetti criteri, introdotti successivamente al Bando del 2016, laddove si discostano dallo stesso, non possono trovare applicazione nel caso di specie e vanno dunque disapplicati (cfr. Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016, Cons. Stato, IV, n.222 del 1996).*

**c)** La detta sentenza n. 6458/2018 di Codesto T.A.R. (doc. 50) è stata impugnata dall'Avv. BRIGANTE dinanzi il Consiglio di Stato, con atto di appello notificato in data 27/05/2019 e depositato in data 27/05/2019 sub R.G. 4491/2019 (doc. 51) ed assegnato alla sezione IV.

I motivi di appello dell'Avv. BRIGANTE, per quanto qui rilevante, sono stati quelli rigettati in primo grado (con esclusione della domanda di risarcimento danno) involgenti **(i)** la valutazione del servizio di insegnamento preruolo (non dichiarato nel modello di domanda predisposto dal CPGT da utilizzarsi obbligatoriamente) valutato dai candidati che l'avevano esposto nella domanda e **(ii)** la mancata valutazione delle attività professionali sovrapposte (e quindi l'illegittimità della previsione dell'art. 6-II co.-lett. g del bando di concorso).

**d)** Le Amministrazioni intimare in appello (cioè le medesime del presente procedimento) si sono costituite con memoria di stile depositata il 19/06/2019 (doc. 53) ed, in vista della camera di consiglio del 04/07/2019 fissata per l'accesso di cui all'istanza in primo grado ex art. 116 c.p.a. ivi non esaminata, hanno depositato telematicamente (tardiva) memoria in data 01/07/2019 (doc. 54).

**e)** In detta memoria, fra l'altro, si legge (doc. 54):

*Il Consiglio di Presidenza ha ottemperato a quanto disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 6458/2019 del 27.2.2019, nella quale è stato deciso, fra l'altro, che “meritano condivisione le ulteriori censure dedotte”, e cioè:*

*- “che dovevano essere valutati i titoli maturati per attività private svolte in costanza del servizio pubblico prestato in regime di part-time inferiore al 50%...”,  
- che “i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del bando...” e “vanno dunque disapplicati”.*

*Si è ritenuto di dare acquiescenza alla citata sentenza e di riconoscere il punteggio spettante.*

*Si illustra la nuova valutazione del dr. BRIGANTE, eseguita manualmente, sulla base dei criteri modificati e di quelli rimasti in essere:*

#### O M I S S I S

*- l'attribuzione dei punteggi spettanti all'appellante, all'esito della sentenza TAR Lazio n. 6458/2019 del 27.2.2019, e stata elaborata manualmente.*



**f)** Nel frattempo, con p.e.c. dd. 04/07/2019, l'Avv. BRIGANTE ha formulato istanza di accesso ex legge n. 241/1990 presso il CPGT alla seguente documentazione, per quanto qui rilevante (doc. 55):

- *“tutti gli atti, le delibere, i verbali, i documenti (nonché di quelli presupposti, consequenziali e connessi) inerenti il procedimento amministrativo di riesame del punteggio dell'istante BRIGANTE Roberto Antonio secondo quanto affermato nella memoria difensiva dd. 01/07/2019 depositata telematicamente nel procedimento in appello pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019 -sconosciuti all'istante perché mai comunicatigli nei punti in cui si legge ....”* (si è riportato lo stralcio della memoria dd. 01/07/2019 trascritto *supra* sub e);
- *“verbali delle sedute consiliari CPGT del 19/07/2016 e n. 20 del 06/09/2016, menzionate nella detta memoria difensiva dd. 01/07/2019 ....., sconosciuti all'istante BRIGANTE Roberto Antonio, anche perché il secondo verbale (n. 20 del 06/09/2016) -benchè venga indicato il deposito in stralcio nel contenzioso- non è stato depositato.”*

Nella stessa istanza (doc. 55) veniva espressamente indicata quale motivazione, oltre i fini difensivi per le controversie in atto, *“anche perché -come acutamente è stato fatto notare dal Collegio alla Camera di Consiglio del 04/07/2019 dinanzi al Consiglio di Stato- non è dato sapere (stanti le ambigue affermazioni contenute nella citata memoria difensiva dd. 01/07/2019) se il riesame e l'attribuzione del nuovo punteggio sia dovuto in provvisoria in relazione all'ottemperanza della sentenza n. 6458/2019 T.A.R. Lazio – Roma, provvisoriamente esecutiva, oppure debba considerarsi un provvedimento sopravvenuto in sostituzione di quelli per i quali pende l'appello sub R.G. 4491/2019 Consiglio di Stato.”*

**g)** L'istanza di accesso ex legge n. 241/1990 di cui sopra (doc. 55) veniva evasa dal CPGT in data 22/07/2019 mediante la trasmissione di quattro files, oltre la nota accompagnatoria prot. n. 0013336 del 22/07/2019 (doc. 56); i

quattro files sono relativi a: 1) estratto verbale CPGT n. 19 del 19/07/2016 (doc. 57), 2) scheda denominata “*BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172*” (doc. 59), 3) estratto verbale CPGT n. 20 del 06/09/2016 (doc. 58), 4) attestazione conformità degli atti richiesti per pagine 19 dd. 22/07/2019 (doc. 56).

**h)** In particolare, nella scheda (doc. 59) denominata “*BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172*” (dal contenuto incomprensibile) si legge in calce “*Per ottemperare a quanto deciso dalla sentenza del Tar ....*”.

**i)** In sede di accesso (doc. 56), nonostante l’ampia e specifica richiesta di documentazione (doc. 55), non è stata nemmeno fornita alcuna delibera del CPGT in relazione all’attribuzione del nuovo punteggio, reiterata pure con p.e.c. dd. 05/07/2019 (doc. 61).

**ii)** Nel contempo, però, l’Avv. BRIGANTE riceveva in data 05/07/2019 una p.e.c. dal CPGT contenente la nota prot. n. 0012440 del 05/07/2019 (doc. 60) con la quale “*La Commissione, in acquiescenza alle disposizioni della sentenza del TAR Lazio n. 6458/2019 del 27.2.2019, ha riconosciuto alla S.V. il punteggio di 27,50 nel concorso per i posti di giudice tributario di cui al bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 2016. La Commissione, pertanto, al fine di consentirle di esprimere la scelta sulla base delle sedi disponibili se avesse scelto in prima battuta con il punteggio di 27,50 ha disposto la convocazione della S.V. per il giorno 15.7.2019....*” poi rinviata in data da concordare a settembre 2019 con p.e.c. dd. 10/07/2019 (doc. 62).

**k)** Da quanto precede, nonostante l’accesso ex legge n. 241/1990 (doc. 55) e la p.e.c. dd. 05/07/2019 (doc. 61), nel silenzio delle Amministrazioni resistenti (doc. 56), non è dato sapere “*se il riesame e l’attribuzione del nuovo punteggio sia dovuto in via provvisoria in relazione all’ottemperanza della sentenza n. 6458/2019 T.A.R. Lazio – Roma, provvisoriamente esecutiva, oppure debba*

*considerarsi un provvedimento sopravvenuto in sostituzione di quelli per i quali pende l'appello sub R.G. 4491/2019 Consiglio di Stato*” che era, per l'appunto, l'oggetto dell'accesso.

**l)** Tali atti (docc. 54-56-59-60), da considerarsi evidentemente sopravvenuti nel corso del presente procedimento e non in adempimento della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado del T.A.R. Lazio – Roma n. 6458/2019 (doc. 50), evidenziano i seguenti ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso originario, che qui si richiama integralmente.

**m)** A ciò si aggiunga che, nel frattempo, il CPGT provvedeva a deliberare e pubblicare sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it), le delibere di nomina a giudice tributario inerenti la procedura concorsuale per cui è causa (bando n. 6/2016) e convocazione di ulteriori candidati (cfr. *infra* il dettaglio).

\*\*\* \*\*

Successivamente alla proposizione del ricorso, quindi, sulla base delle circostanze sopra rappresentate, l'odierno ricorrente ha appreso dell'esistenza dei suddetti verbali CPGT nn. 19 del 19/07/2016 (doc. 57) e 20 del 06/09/2016 (doc. 58) nonché dell'attribuzione del nuovo punteggio (sopravvenuta al ricorso) da cui possono evincersi ulteriori vizi riguardanti gli originari provvedimenti impugnati e l'impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso, alla luce di tali documenti, in aggiunta ai motivi di impugnazione già proposti con il ricorso nel presente giudizio, l'Avv. BRIGANTE Roberto Antonio, quindi, propone motivi aggiunti in relazione al già citato ricorso pendente presso Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio - Roma sub R.G. 3107/2019, fermi i motivi di doglianza già indicati nel ricorso introduttivo (e ferma la richiesta di annullamento degli atti ivi indicati), impugnando anche gli atti che seguono e conseguentemente chiedendo anche

**L'ANNULLAMENTO de:**

**1)** la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), di data e numero imprecisati e/o sconosciuti (ove effettivamente esistenti perché mai esattamente individuata negli atti che seguono, parimenti impugnati), con la quale al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio sarebbe stato attribuito il punteggio di 27,50 (in luogo di quello precedentemente attribuito di 21,50) nella graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016), ora di complessivi 461 giudici (delibera CPGT n. 1196/2018, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano - doc. 14) di cui all'allegato "*Elenco A – graduatoria*", peraltro senza indicazione della nuova posizione in graduatoria e senza che tale delibera di data e numero imprecisati e/o sconosciuti (ove effettivamente esistente) sia stata mai pubblicata sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) (docc. 54-56-59-60);

**2)** la scheda profilo 40172 (doc. 59) di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), denominata "*BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172*", ricevuta via p.e.c. in data 22/07/2019 in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019 (doc. 56) ed il relativo verbale di approvazione del CPGT e/o della Commissione esaminatrice di data e numero imprecisati e/o sconosciuti (ove effettivamente esistente);

**3)** la nota prot. n. 0012440 del 05/07/2019 del CPGT, inviata via p.e.c. in data 05/07/2019 (doc. 60), con la quale si comunicava che il CPGT ha riconosciuto al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio il punteggio di 27,50 e lo si convocava per la scelta della sede sulla base di tale punteggio di 27,50;

**4)** i verbali CPGT nn. 19 del 19/07/2016 (doc. 57) e 20 del 06/09/2016 (doc. 58), ricevuti via p.e.c. in data 22/07/2019 in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019 (doc. 56), a mezzo dei quali sarebbe stato asseritamente approvato il "*Modulo di domanda-dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso*

*pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)”* pubblicato sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) solo in data 09/09/2016 e previsto dall’art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 4);

**5)** la memoria dd. 01/07/2019 (doc. 54) -depositata telematicamente dall’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni resistenti in data 01/07/2019 nel procedimento in appello pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019- nella quale è evocato l’asserita attribuzione del nuovo punteggio di 27,50 da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), che precede sub 1);

**6)** i seguenti atti del CPGT, pubblicati sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it), inerenti la procedura concorsuale per cui è causa (bando n. 6/2016):

- pubblicate il 03/06/2019 (doc. 63) – delibere tutte di data 21/05/2019 di nomina di giudici della C.T.R. Basilicata (n. 771), C.T.R. Calabria (n. 772), C.T.R. Campania (n. 773), C.T.R. Emilia-Romagna (n. 774), C.T.R. Friuli-Venezia Giulia (n. 775), C.T.R. Liguria (n. 776), C.T.R. Lombardia (n. 777), C.T.R. Marche (n. 778), C.T.R. Molise (n. 779), C.T.R. Piemonte (n. 780), C.T.R. Puglia (n. 781), C.T.R. Umbria (n. 782), C.T.R. Veneto (n. 782);
- pubblicata il 06/06/2019 (doc. 64) – delibera n. 952/2019/IV di data 04/06/2019 di convocazione per il 26/06/2019 dei candidati collocatisi dalla posizione n. 454 alla posizione n. 511 per la scelta di una delle 58 sedi residue dalle precedenti convocazioni di marzo 2019;
- pubblicate il 18/06/2019 (doc. 65) – delibere tutte di data 04/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Arezzo (n. 920), C.T.P. Ascoli Piceno (n. 921), C.T.P. Bari (n. 922), C.T.P. Benevento (n. 923), C.T.P. Biella (n. 924), C.T.P. Bologna (n. 925), C.T.P. Brindisi (n. 926), C.T.P. Caserta (n. 927), C.T.P. Catania (n. 928), C.T.P. Catanzaro (n. 929), C.T.P. Cosenza (n. 930), C.T.P. Cremona (n. 931), C.T.P. Crotone (n. 932), C.T.P. Firenze (n. 933), C.T.P. Foggia (n.

934), C.T.P. Forlì (n. 935), C.T.P. Frosinone (n. 936), C.T.P. Isernia (n. 937), C.T.P. La Spezia (n. 938), C.T.P. L'Aquila (n. 939), C.T.P. Latina (n. 940), C.T.P. Lecce (n. 941), C.T.P. Lucca (n. 942), C.T.P. Macerata (n. 944);

- pubblicata il 20/06/2019 (doc. 66), priva di allegati, avente ad oggetto “*Avviso – su Archivio Concorsi: Convocazioni per il 26.6.2019 – Delibere di nomina – (Bando 6/2016)*”;

- pubblicate il 02/07/2019 (doc. 67) – delibere tutte di data 18/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Napoli (n. 1005), C.T.P. Padova (n. 1006), C.T.P. Parma (n. 1007), C.T.P. Perugia (n. 1008), C.T.P. Pesaro (n. 1009), C.T.P. Pescara (n. 1010), C.T.P. Piacenza (n. 1011), C.T.P. Reggio Calabria (n. 1012), C.T.P. Savona (n. 1013), C.T.P. Sondrio (n. 1014), C.T.P. Taranto (n. 1015), C.T.P. Torino (n. 1016), C.T.P. Trapani (n. 1017), C.T.P. Treviso (n. 1018), C.T.P. Venezia (n. 1020), C.T.P. Vibo Valentia (n. 1019), C.T.P. Vicenza (n. 1021), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1022-1023-1024-1025-1026-1027);

- pubblicate il 19/07/2019 (doc. 52) – delibera di data 04/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Milano (n. 945) e correzione di errore materiale dd. 16/07/2019 (n. 1198), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1200-1023-1024-1025-1026-1027);

7) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di ulteriori motivi aggiunti.

\*\*\* \*\*

Si è già detto che non è dato sapere se il nuovo punteggio di 27,50 (docc. 54-59-60), asseritamente attribuito dal CPGT al ricorrente (ove la delibera effettivamente esista), all’esito di un procedimento di riesame, debba considerarsi sopravvenuto in corso di causa oppure in esecuzione della sentenza di Codesto T.A.R. n. 6458/2019 (doc. 50), provvisoriamente esecutiva, stante il perdurante

silenzio del CPGT alla richiesta di pronunciarsi sul punto (sia in sede di camera di consiglio il 04/07/2019 dinanzi al Consiglio di Stato, in sede di accesso ex legge n. 241/1990 sub docc. 55-56 ed ulteriore richiesta con p.e.c. dd. 05/07/2019 sub doc. 61), con la conseguenza che l'Avv. BRIGANTE -onde evitare preclusioni e decadenze- impugna tutti gli atti più sopra elencati, per gli ulteriori e seguenti motivi di

## DIRITTO

### **I) INESISTENZA DI DELIBERA DEL CPGT CON LA QUALE SAREBBE STATO ATTRIBUITO AL RICORRENTE IL PUNTEGGIO DI 27,50**

Il ricorrente dubita dell'esistenza di una delibera del CPGT con la quale sarebbe stato attribuito al ricorrente il punteggio di 27,50 (docc. 54-59-60) poiché -all'esito dell'accesso ex legge n. 241/1990 (doc. 55)- il CPGT, in data 22/07/2019 (doc. 56), ha trasmesso non la copia della richiesta delibera del CPGT bensì solamente una anonima scheda profilo 40172 (doc. 59) di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), nemmeno sottoscritta, denominata "*BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172*" le cui (illegittime) risultanze sono esplicitate nella memoria dd. 01/07/2019 (doc. 54), depositata telematicamente dall'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni resistenti in data 01/07/2019 nel procedimento in appello pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019.

### **II) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 7 e/o 8 legge n. 241/1990**

Il procedimento amministrativo di riesame del punteggio del ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio (docc. 54-59-60) non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 e, ove effettivamente esistente e documentato da delibera CPGT, è stato appreso dal ricorrente solo con la memoria difensiva dd. 01/07/2019 deposita-

ta telematicamente in data 01/07/2019 nel procedimento in appello pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019 (doc. 54).

E' incontestabile che l'atto finale del procedimento di riesame non aveva un contenuto interamente vincolato tanto che -ad esempio- il CPGT ha ritenuto di dimezzare il punteggio (rispetto a quello precedentemente attribuito) per l'attività di servizio del ricorrente presso la P.A. (c.d. punteggio sub "D"- Dipendenti Pubblici) in ragione del rapporto di part-time (la cui attività costituisce apposito motivo aggiunto nel corpo del presente atto) e per quello concernente il punteggio per le attività professionali.

\*\*\* \*\*

Il nuovo punteggio attribuito dal CPGT al ricorrente (ove effettivamente esista la delibera di riesame del punteggio) è così dettagliato (quelli in grassetto/sottolineato sono quelli in contestazione con il presente atto):

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<b>11,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	0,25	9,50	5,50	<b>27,50</b>

I suddetti punteggi vanno decodificati sulla base della seguente legenda (docc. 1-42);

CATEGORIE DI ATTIVITA'	
A	MAGISTRATURA ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE , MILITARE E AVVOCATI DELLO STATO
B	ATTIVITA' PROFESSIONALI
C	DOCENTI
D	DIPENDENTI PUBBLICI
E	DIPENDENTI DA PRIVATI
F	AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI IN SOCIETA' DI CAPITALE
TITOLI DI STUDIO	
G	DOTTORATO DI RICERCA E ABILITAZIONI (INSEGNAMENTO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA)

\*\*\* \*\*

**In relazione al punteggio attribuito sub "D" – Dipendenti Pubblici**

III) **VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.**

IV) **ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera**



della Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all’art. 3-I e II co. (doc. 3)

**V) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi**

Afferma il CPGT, nella memoria dd. 01/07/2019 Cons. Stato (doc. 54), che *“viene valutato per intero dal 20.9.99 al 4.7.2000 e, come da sentenza, in regime di part-time al 50% (0,125 per anno) dal 5.7.2000 al 24/9/2006. Spettano complessivamente punti 1,00”*.

Così operando, il CPGT ha nuovamente ed illegittimamente fatto riferimento a quanto deliberato dalla Commissione Esaminatrice in data 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato *“Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”*.

Indipendentemente dal rapporto di lavoro a part time con la P.A. spetta al ricorrente l’intero punteggio sia perché il rapporto a part time non fa venire meno l’esistenza dell’impiego con la P.A. (che sussiste ad ogni effetto giuridico), ma soprattutto perché Codesto T.A.R., nella sentenza n. 6458/2019 (doc. 50) ha stabilito l’esatto opposto e cioè che:

*“Giova in ultimo segnalare che, in adesione al principio di imparzialità e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del Bando (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.2625 del 2013).*

*Nessun rilievo può poi assumere sul punto il fatto che dette modifiche trovassero riscontri in relazione a precedenti concorsi, atteso che tali precedenti canoni valutativi non venivano in alcun modo richiamati nel Bando in esame.*

*Ne discende che i suddetti criteri, introdotti successivamente al Bando del 2016, laddove si discostano dallo stesso, non possono trovare applicazione nel caso di specie e vanno dunque disapplicati (cfr. Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016, Cons. Stato, IV, n.222 del 1996). ”*

La sentenza di Codesto T.A.R. (doc. 50), quindi, afferma l’esatto contrario di quanto sostenuto dal CPGT il quale -ben consapevole di ciò- pure si contraddice allorchè -nella citata memoria dd. 01/07/2019 Cons. Stato (doc. 54 / pag. 3)- afferma “*che “i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del bando...” e “vanno dunque disapplicati”*”.

Al ricorrente, quindi, spetta il punteggio inizialmente attribuito e quantificato in 1,75 per l’attività sub “D” – Dipendenti Pubblici.

\*\*\* \*\*

#### **In relazione al punteggio attribuito sub “B” – Attività Professionali**

**VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.**

**VII) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO**

**VIII) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi**

Afferma il CPGT, nella memoria dd. 01/07/2019 Cons. Stato (doc. 54 / pag. 3), “*1) Per le attività professionali di cui alla categoria B, complessivamente spettano punti 11,00 calcolati con il punteggio più favorevole nei periodi sovrapposti (come da criteri del 2000, pubblicati nel Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria – Anno 2001 N. 1, (pag. 70 e ss.) e ribaditi all’art. 6 del bando, lettera g: ..... ”*

A prescindere dalla illegittima applicazione dei criteri del 2000, anche per come dichiarati da Codesto T.A.R. con la sentenza 6458/2019 (doc. 50), in quanto non richiamati nel bando, si osserva che nemmeno risulta applicato “*il punteggio più favorevole nei periodi sovrapposti*”; infatti, ove così fosse, sarebbe stato attribuito il punteggio di 11,25 e non di 11,00:

- per l'attività di ragioniere e perito commerciale (svolta dal 09/03/1991 al 30/06/1999 e dal 05/07/1999 al 19/09/1999) va utilizzato il periodo più favorevole dal 09/03/1991 all' 11/09/1995 (anni 4, mesi 6, giorni 3 arrotondati a 5 anni) cui corrispondono punti 1,25 (0,25 x 5 anni);
- per l'attività di revisore contabile (svolta dal 21/04/1995 al 19/09/1999) va utilizzato il periodo più favorevole dal 12/09/1995 al 19/09/1999 (anni 4, mesi 0 e giorni 8 arrotondati a 4 anni) cui corrispondono punti 2,00 (0,50 x 4 anni);
- l'attività di avvocato va computata dal 05/07/2000 al 30/10/2016 (anni 16, mesi 3 e giorni 25 arrotondati a 16 anni) cui corrispondono punti 8,00 (0,50 x 16 anni).

**Il totale è per l'appunto punti 11,25 (1,25 + 2 + 8) e non 11,00 come attribuiti.**

Corretta -da parte del CPGT- è stata l'attribuzione del punteggio per l'attività di revisore contabile.

Per quanto riguarda quest'ultima, infatti, va precisato in primo luogo che l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 88/1992 è presunzione di svolgimento della relativa attività professionale (analogamente alle altre attività professionali) non senza evidenziare che -come noto- l'attività di sindaco in società di capitali riguarda il controllo di legalità cui può affiancarsi o meno quello di revisione contabile che -in alternativa- poteva essere affidato ad una società di revisione (ipotesi che non ricorre per gli incarichi dichiarati) coincidendo entrambe le funzioni (di legalità e di revisione contabile).

Nel periodo 21/04/1995-19/09/1999, allorchè è entrato in vigore il D. Lgs. n. 88/1992, è stato previsto che *“I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ..”* (art. 21 D. Lgs. n. 88/1992 che modifica l’art. 2397 c.c.) aggiungendo anche l’art. 2403-bis c.c. rubricato *“Collaboratori del sindaco”* (art. 25 D. Lgs. n. 88/1992) in materia di *“operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili”* e ciò proprio a garanzia della qualità dell’attività di revisione all’epoca disciplinata dall’art. 2403 c.c., unitamente a quella di legalità.

Tale normativa è stata espressamente richiamata anche per le s.r.l. dall’art. 2488 c.c.

\*\*\* \*\*

In definitiva, appare incontestabile -in sede di riesame- quantomeno l’attribuzione del punteggio di 28,50 (invece di 27,50) per effetto della illegittima attribuzione del punteggio per le attività sub “B” (attività professionali) e sub “D” (dipendenti pubblici) risultante dal prospetto che segue:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<b>11,25</b>	0,25	<b>1,75</b>	0,25	9,50	5,50	<b>28,50</b>

\*\*\* \*\*

**In relazione al punteggio attribuito sub “C” – Docenti**

**IX) INESISTENZA DI DELIBERA DEL CPGT INERENTE L’APPROVAZIONE DEL “Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)”**

**X) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 6-I co. lett. b) legge n. 241/1990**

**XI) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione all'art. 3-I co. (doc. 3)**

**XII) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e/o ILLOGICITÀ e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA e/o PER CARENZA DI ISTRUTTORIA**

Con il motivo sub VI del ricorso del ricorso introduttivo si era dedotto – sotto il profilo dell'eccesso di potere- la circostanza che il “*Modulo di domanda-dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)*” – di seguito per brevità “*Modulo*”- (pubblicato sul sito internet [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) solo in data 09/09/2016, previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016, da utilizzarsi obbligatoriamente per la partecipazione al concorso), prevedeva -a pag. 3 (doc. 4)- di dichiarare i soli servizi quale “*Insegnante **di ruolo***” negli istituti secondari, quindi esclusi quelli **non di ruolo**.

Nel ricorso si era pure affermato che il “*provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto*”.

Finalmente, a seguito dell'accesso ex legge n. 241/1990, evaso con la nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019 (doc. 56), sono stati trasmessi i verbali CPGT nn. 19 del 19/07/2016 (doc. 57) e 20 del 06/09/2016 (doc. 58), a mezzo dei quali -secondo la prospettazione del CPGT- sarebbe stato asseritamente approvato il citato “*Modulo*” (doc. 4).

Ebbene, la semplice lettura di tali verbali consente di acclarare che il detto modello di partecipazione al concorso non sia mai stato approvato dal CPGT; infatti:

- dal verbale n. 19 del 19/07/2016 (doc. 57) non vi è traccia dell'approvazione di detto modello di domanda di partecipazione al concorso né è allegato al citato

verbale alcuno schema di domanda, ma è stato approvato solo “*il bando (delibera n. 1812/2016)*”;

- dal verbale n. 20 del 06/09/2016 (doc. 58) risulta che “*Il Consiglio ratifica lo schema di domanda di partecipazione al concorso esterno (bando n. 6/2016)*” il quale sarebbe stato “*licenziato dalla Commissione Concorsi ed esaminato e modificato dal Consiglio nella seduta del 19 luglio 2016*”: un tanto -però- non risulta dalla lettura del verbale n. 19 del 19/07/2016 (doc. 57).

\*\*\* \*\*

A prescindere da quanto sopra dedotto, essendo previsto -a pag. 3 della domanda di partecipazione al concorso (doc. 4)- di dichiarare i soli servizi quale “*Insegnante di ruolo*” negli istituti secondari ciò ha comportato -all’evidenza- che il ricorrente non indicasse il servizio preruolo svolto negli a.s. dal 2007/2008 al 2014/2015 per totali di anni 8 (doc. 15), che -sommato ad anni 1 di servizio di ruolo- comporta un servizio complessivo di anni 9, che invece è stato attribuito ad altri candidati <sup>(1)</sup> con attribuzione del punteggio di 2,25 invece di 0,25.

Allorchè il CPGT ha proceduto a predisporre un modulo (doc. 4) per la partecipazione al concorso (anziché lasciare libera la forma come ben avrebbe potuto fare) ha dato un messaggio ben preciso e cioè quello che avrebbe valutato solo il servizio prestato quale “*Insegnante di ruolo*” negli istituti secondari perché – diversamente- avrebbe previsto nel modulo la dicitura “*Insegnante di ruolo e non di ruolo*”.

Né può essere accettabile che i tali servizi venissero indicati nelle “*annotazioni*” del “*Modulo*” (doc. 4) perché a ciò osta la stessa etimologia del sostantivo “*annotazione*”.

Secondo quanto prevede il vocabolario online TRECCANI (in <http://www.treccani.it/vocabolario/annotazione/>) la parola “*annotazione*” –da un lato-

---

<sup>(1)</sup> come ad esempio avvenuto con la candidata Avv. GINARDI Delia Vincenza (pos. 882 – doc. 2/1) alla quale le è stato riconosciuto anche il servizio preruolo pari ad anni 23 visto che le sono stati attribuiti 6 punti (pari a 24 anni di insegnamento), sub doc. 2/1 pur essendo immessa in ruolo nell’a.s.

consiste in una “*Osservazione, postilla, chiosa a un testo*” e –dall’altro lato- costituisce “*Nel linguaggio giur., forma di pubblicità integrativa che serve a rendere possibile per i terzi la conoscenza delle eventuali modificazioni relative a determinate situazioni giuridiche già rese di pubblica ragione mediante iscrizione o trascrizione dei fatti o degli atti costitutivi nei pubblici registri; si opera indicando gli estremi del fatto modificativo a margine della precedente iscrizione o trascrizione*”.

In definitiva, giammai lo spazio dedicato alle annotazioni poteva essere utilizzato per rendere una dichiarazione autonoma rilevante ai fini del punteggio per il concorso e non tipizzata dal “*Modulo*” (doc. 4) predisposto dal CPGT tant’è che la stessa è stata utilizzata dall’appellante proprio per “*osservare*” ed “*integrare*” le dichiarazioni contenute precedentemente utilizzando per l’appunto la locuzione “*si precisa ..*” in relazione al rapporto di lavoro pubblico a part time (doc. 2/6).

D’altronde proprio il “*Modulo*” (doc. 4) predisposto dal CPGT avvalorava la tesi del ricorrente perché –se l’uso dello spazio dedicato alle annotazioni fosse quello di indicare ad es. il servizio preruolo- contrasterebbe irriducibilmente con l’avvertenza contenuta nel medesimo “*Modulo*” (doc. 4 - pag. 4) ove si legge che “*Qualora gli spazi non fossero sufficienti per inserire le notizie relative ai titoli dichiarati, inserire un intercalare o precisare quanto di interesse nelle “Annotazioni”* (ovviamente nei limiti di quanto precedentemente dichiarato tra i titoli della domanda).

Dirimente è la questione relativa alla dichiarazione di più attività professionali in periodi concomitanti (sovrapposti), svolta proprio perché trattavasi di attività rilevante ai fini del punteggio con una sua precisa collocazione nel “*Modulo*” (doc. 4), sebbene ritenuta ininfluyente e non valutabile dall’art. 6-II co.-lett. g) del bando (doc. 2/3): certamente non è logico pensare che l’Avv. BRIGANTE

abbia dichiarato attività professionali –in teoria non valutabili (tant’è che sono qui oggetto di controversia- e non lo avesse fatto per attività sicuramente valutabili (servizio di insegnamento preruolo).

A tal proposito si osserva che l’appellante non aveva nulla da **precisare** in relazione al servizio prestato quale “*Insegnante di ruolo*” negli istituti secondari perché –diversamente- avrebbe dovuto inserire tutta la propria storia professionale e culturale non richiesta nel modulo quale –ad es.- il tirocinio professionale di avvocato, di ragioniere e perito commerciale, l’attività di lavoro subordinato quale impiegato bancario, l’attività professionale di avvocato abilitato alla difesa nelle Magistrature superiori, l’elenco dei procedimenti amministrativi - civili – penali – tributari patrocinati con l’indicazione dell’Autorità giudiziaria e del numero di ruolo?

Se non gli viene chiesto perché dovrebbe farlo?

Quello che doveva **precisare** è stato fatto nello spazio dedicato alle annotazioni, ma sempre a miglior specificazione di quanto già precedentemente dichiarato e non fatti nuovi (*id est* il rapporto di lavoro pubblico part time)!

E la questione della rilevanza del servizio prestato quale “*Insegnante di ruolo*” negli istituti secondari è sorta proprio successivamente alla pubblicazione del Bando né è stata ivi richiamata: infatti, solo nella delibera qui gravata di approvazione della graduatoria di merito (docc . 1-42), si fa riferimento “*per quanto richiamati agli atti della Commissione Esaminatrice*” ai “*Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992, approvati nelle sedute consiliari del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000 (doc. 13) i quali non erano richiamati nel bando di concorso (doc. 3) e, come tali, non potevano essere utilizzati dal CPGT (come ha affermato Costo T.AR. nella sentenza n. 6458/2019 – doc. 50).*

A prescindere dall’illegittimo utilizzo, si osserva che la lettera M di tali criteri (doc. 13) prevede che “*al supplente che abbia insegnato in Istituti secon-*



*dari di II grado per un periodo superiore a 6 mesi spetta il punteggio, in quanto si deve tener conto del servizio prestato sia pure in qualità di supplente”.*

Se, nei concorsi pregressi, vi è stata necessità di tale apposita e specifica delibera vuol dire che la tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 non è di chiara interpretazione e, quindi, ciò ha comportato -all’evidenza- che il ricorrente non indicasse il servizio preruolo svolto negli a.s. dal 2007/2008 al 2014/2015 per totali di anni 8 (doc. 15), che -sommato ad anni 1 di servizio di ruolo- comporta un servizio complessivo di anni 9 perché un tanto non era richiesto dal “Modulo” (doc. 4) predisposto unilateralmente dal CPGT il cui utilizzo era obbligatorio (art. 3-I co. bando sub doc. 3).

La circostanza rileva chiaramente sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento e/o illogicità e/o contraddittorietà, a tacer della disparità di trattamento con i candidati che si sono visti riconoscere tale punteggio (cfr. il motivo sub XI del ricorso introduttivo).

All’attività sub C-Docente all’appellante andava quindi attribuito il punteggio di 2,25 invece di 0,25 (doc. 15).

Ove gli fosse stato correttamente attribuito il punteggio spettante, quest’ultimo, nella graduatoria finale di merito, avrebbe dovuto essere stato così ulteriormente rettificato dal CPGT:

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>Totale</b>
0,00	<b>11,25</b>	<b>2,25</b>	<b>1,75</b>	0,25	9,50	5,50	<b>30,50</b>

Ciò avrebbe comportato la collocazione dell’appellante in graduatoria in posizione ancora più favorevole.

In definitiva, stante l’inesistenza di approvazione del modello di domanda di partecipazione al concorso da parte del CPGT (doc. 4) e/o di quanto sopra dedotto, delle tre l’una:

1) va valutato il servizio preruolo del ricorrente, sulla base della documentazione qui dimessa, se del caso facendo applicazione del c.d. soccorso istruttorio ex 6-I co.-lett. b) legge n. 241/1990;

2) va annullata la procedura concorsuale perché deve essere rifatta sulla base di un modello di domanda di partecipazione al concorso approvato dal CPGT;

3) vanno espunti tutti i punteggi attribuiti ai candidati per servizi di insegnamento preruolo perché attribuiti in violazione di quanto pure statuito da Codesto T.A.R. con la sentenza n. 6458/2019 (doc. 50) allorchè ha affermato *che, in adesione al principio di imparzialità e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del Bando (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.2625 del 2013). Nessun rilievo può poi assumere sul punto il fatto che dette modifiche trovassero riscontri in relazione a precedenti concorsi, atteso che tali precedenti canoni valutativi non venivano in alcun modo richiamati nel Bando in esame.*”

**XIII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.**

**XIV) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera della Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all’art. 3-I e II co. (doc. 3)**

**XV) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi**

Si era dedotto già nel ricorso introduttivo (motivi sub VII – settimo, VIII – ottavo e IX - nono) che -nella domanda di partecipazione al concorso per cui è causa (doc. 6)- l’Avv. BRIGANTE aveva dichiarato l’esercizio di più attività

professionali (Ragioniere e Perito Commerciale, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile) in periodi in parte coincidenti (sovrapposti).

Anche in sede di riesame il CPGT non ha ritenuto di attribuire il punteggio per tutte le diverse attività professionali sovrapposte, per cui l'Avv. BRIGANTE deve riproporre espressamente anche il presente motivo, già formulato in sede di ricorso introduttivo.

L'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016 (doc. 3), stabilisce che: “... *il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di “attività professionali” di cui alla “tabella E” dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)”*”.

La circostanza è stata ribadita anche dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 23.5.2017, come evidenziato a pagg. 3-4 del ricorso introduttivo, pure richiamando altre delibere del CPGT (docc. 5-11-12-13), tutte impugnate.

La tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 di cui si discute è così graficamente esistente nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 9 del 13/01/1993:

#### TABELLA E

a) Titoli di servizio	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
<i>Magistrato ordinario o equiparato :</i>	
di Tribunale.....	0,50
d'Appello.....	1,00
di Cassazione.....	1,50
di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori .....	2,00
uditore giudiziario .....	0,25
<i>Attività professionali :</i>	
ragioniere e perito commerciale.....	0,25
notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile.....	0,50

---

<i>Docente :</i>	ricercatore.....	0,50
	professore associato .....	1,00
	professore ordinario o straordinario.....	1,50
	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado. ....	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in Università.....	0,50
	assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università.....	0,25
<i>Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche :</i>		
	in qualifica inferiore a primo dirigente.....	0,25
	in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore.....	1,00
	in qualifica di dirigente generale.....	1,50
	con incarico di ispettore tributario centrale.....	1,50
<i>Attività alle dipendenze di terzi :</i>		0,25
<i>Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali.....</i>		0,50

#### **b) Titoli accademici e di studio**

	Punteggio per i titoli accademici e di studio
- Dottorato di ricerca o libera docenza.....	2,00
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica".....	1,50
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado.....	1,00
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista. ....	2,00

Ovviamente, la suddetta tabella "E" prevale sulle disposizioni del bando di concorso per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, trattandosi di fonte primaria.

Come si può evincere dalla suddetta tabella "E", la suddivisione operata in graduatoria dal CPGT in "*categorie di attività*", come da prospetto che segue, non risponde al tenore letterale della medesima tabella "E" così come graficamente esistente e pubblicato in G.U. (che non divide i "*titoli di servizio*" in "*categorie di attività*"), ma a fini eminentemente pratici nel dare evidenza/dettaglio del punteggio attribuibile ai candidati in graduatoria della macroarea "*titoli di servizio*" (quelli sub a) essendo quelli sub b) ("*titoli accademici e di studio*") già isolatamente indicati:

CATEGORIE DI ATTIVITA'	
<b>A</b>	MAGISTRATURA ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE , MILITARE E AVVOCATI DELLO STATO
<b>B</b>	ATTIVITA' PROFESSIONALI
<b>C</b>	DOCENTI
<b>D</b>	DIPENDENTI PUBBLICI
<b>E</b>	DIPENDENTI DA PRIVATI
<b>F</b>	AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI IN SOCIETA' DI CAPITALE
TITOLI DI STUDIO	
<b>G</b>	DOTTORATO DI RICERCA E ABILITAZIONI (INSEGNAMENTO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA)

**Nella tabella “E”, infatti, NON esistono “categorie di attività”, bensì esclusivamente:**

- a) **titoli di servizio;**
- b) **titoli accademici e di studio.**

Sulla base, quindi, del contenuto letterale di tale tabella “E”, va osservato che non risulta escluso il cumulo dei punteggi dei “*titoli di servizio*” (*rectius* delle attività professionali esercitate contemporaneamente) e, d'altronde, sarebbe illogico escluderlo per ammetterlo in relazione –ad es.- tra dottore commercialista e sindaco/amministratore di società di capitali (queste sì effettivamente attività sovrapponibili e/o complementari) ovvero tra docente e attività professionali/sindaco/amministratore di società di capitali proprio perché anche tali combinazioni si trovano all'interno dei punteggi previsti per i “*titoli di servizio*”.

Infatti, proprio la cumulabilità esercitata in concreto tra quelli più sopra evidenziate smentisce rende macroscopicamente illogica, incongruente, contraddittoria ed illogica la decisione del CPGT di non valutare tutte le attività sovrapposta proprio perché ciò è avvenuto nelle ipotesi esemplificative più sopra indicate: ad es. un candidato che svolga contemporaneamente l'attività di avvocato e di dottore commercialista perché gli deve essere valorizzata una sola attività a fronte di un altro candidato che magari svolge QUATTRO attività (tutte valorizzabili e cumulabili) quali docente, sindaco, dipendente pubblico ed avvocato?

Oppure, ad esempio, un candidato che svolga contemporaneamente le attività -entrambe valorizzabili- di docente ed avvocato perché dovrebbe avere un punteggio diverso tra chi svolge l'attività di avvocato e di dottore commercialista?

In tale contesto, appare evidente la violazione di legge: tabella "E" allegata al D. Lgs. n. 545/1992 nel non consentire il cumulo delle attività professionali sovrapposte appartenenti alla medesima macroarea denominata "*titoli di servizio*" (e comunque **non** di "*categorie di attività*" come ha erroneamente presupposto il CPGT) ed invece ammetterlo in relazione -ad es.- tra dottore commercialista e sindaco/amministratore di società di capitali (queste sì effettivamente attività sovrapponibili e/o complementari) ovvero tra docente/dipendente pubblico ed attività professionali/sindaco/amministratore di società di capitali.

E' per questo motivo che la tabella "E" non si occupa o disciplina "*il regime del cumulo*".

Tecnicamente, infatti, non si può discorrere sull'esistenza di un "*regime del cumulo*", ma dell'esistenza di un complessivo punteggio derivante dalla sommatoria di ogni singola attività tra quelle presenti (e valorizzate) quali "*titoli di servizio*" posseduti dai candidati sulla base della tabella "E" allegata al D. Lgs. n. 545/1992.

Se quanto testè affermato non fosse plausibile, dovrebbe essere considerato un solo punteggio (evidentemente quello più alto) tra tutte le attività specificate sotto la macroarea "*titoli di servizio*" senza consentire sommatorie di punteggi tra le diverse sottovoci (attività professionali, docenze, sindaco, ecc.) come, invece, incontestabilmente è stato fatto.

La Commissione esaminatrice, quindi, avendo consentito la doppia valutazione della medesima attività professionale svolta contemporaneamente -ad es.- di Dottore Commercialista e di Amministratore/Liquidatore/Sindaco, non può -a parità di condizioni- non consentire la doppia valutazione dell'attività

professionale che il ricorrente ha svolto quale Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile.

Ciò perché risulterebbe immotivatamente ed ingiustamente favorito chi – ad es.- abbia svolto contemporaneamente l’attività professionale di Dottore Commercialista ed Amministratore di società di capitale rispetto a chi, come il ricorrente, abbia svolto contemporaneamente l’attività professionale di Avvocato, Ragioniere Commercialista, Dottore Commercialista e Revisore Contabile il cui svolgimento implica certamente un maggiore impegno ed una maggiore professionalità rispetto –ad es.- al Dottore Commercialista che svolga contemporaneamente anche l’attività di Amministratore/Liquidatore/Sindaco.

Peraltro, se l’interpretazione letterale sopra riportata non fosse corretta e coerente, infatti, si sarebbe dovuto allora riconoscere uno solo dei punteggi previsti dalla tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 in ordine ai “*titoli accademici e di studio*” (*rectius* alle abilitazioni professionali possedute: o quella di Avvocato o quella di Dottore Commercialista) perchè la formulazione della norma è identica a quella concernente i titoli per l’esercizio dell’attività professionale!

Da qui la previsione del bando di cui all’art. 6-II co.-lett. g) si appalesa macroscopicamente illogica, incongruente, contraddittoria ed illogica nel momento in cui non applica letteralmente il contenuto della citata tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 annullando –ove necessario- la disposizione del bando di cui all’art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016 (doc. 3), espressamente impugnata in primo grado dall’odierno appellante all’esito dell’approvazione della graduatoria di merito e cioè quando si è concretizzato un pregiudizio certo ed immediato (*ex pluribus* Cons. Stato, sez. VI, 07/03/2018, n. 1469; Cons. Stato, sez. V, 26/05/2003, n. 2839).

Anche nel caso in cui –per assurdo- si voglia considerare isolatamente la categoria delle attività professionali si osserva che il legislatore ha previsto che per ogni attività professionale ci sia uno specifico punteggio che non può inter-

pretarsi alternativo neanche attraverso la semplice lettura della tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 (doc. 30): prima di tutto perché il punteggio della professione di Ragioniere è la metà (ed è indicata separatamente dalle altre professioni) ed in secondo luogo in quanto la tabella “E” prevede la virgola o la congiunzione “e” tra ciascuna professione (notaio, avvocato, dottore commercialista e revisore contabile).

E’ noto che in lingua italiana due o più parole collegate dalla congiunzione “o” sono “alternative” (cioè si escludono a vicenda) mentre la congiunzione “e” (o la virgola) esprime una “unione” cioè la somma dei punteggi delle varie attività.

Al medesimo risultato si perviene qualora si esaminino i punteggi previsti dalla tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992: ad es., nell’ambito delle attività professionali, quella di Ragioniere e Perito Commerciale ha un punteggio dimezzato rispetto a quella di Avvocato, di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile.

Il legislatore ha previsto che per ogni attività professionale ci sia uno specifico punteggio che non può interpretarsi alternativo neanche attraverso la semplice lettura della tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 (doc. 30): prima di tutto perché il punteggio del Ragioniere è la metà (ed è indicata separatamente dalle altre professioni) ed in secondo luogo in quanto la tabella E prevede la virgola o la congiunzione “e” tra ciascuna professione (notaio, avvocato, dottore commercialista e revisore contabile).

Proprio in tale ottica si è già pronunciato il medesimo T.A.R. Lazio-Roma (sez. II bis, 26/06/2018, n. 7148) allorchè afferma che *“La composizione mista degli organi giudicanti – formati sia da soggetti provenienti dalle magistratura che da altre categorie - trova giustificazione nella natura specialistica delle competenze in materia tributaria, nella complessità delle questioni e nella rilevanza economica delle stesse, la cui soluzione richiede sia conoscenze specialistiche, sia la preparazione in materia processuale, comunitaria e interdiscipli-*



*nare nelle materie del diritto. Il che giustifica l'affiancamento di componenti aventi estrazione specialistica a soggetti di formazione giuridica”.*

Non si comprende quindi perché il ricorrente che somma diverse professionalità (Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Perito Commerciale, Revisore Contabile), peraltro tutte separatamente soggette a formazione professionale continua obbligatoria, non abbia diritto al riconoscimento di tale valore aggiunto e debba vedersi assegnato lo stesso punteggio di chi svolge una sola di quelle professioni con evidente disparità di trattamento, mentre chi svolge un'attività professionale ed un'altra attività qualsiasi (docente, dipendente pubblico, sindaco, ecc.) si vede riconoscere l'intero punteggio.

La questione, però, non muta anche ove si utilizzasse il criterio ermeneutico suppletivo a quello letterale perché l'intenzione del legislatore è chiara per quanto appena esposto.

D'altronde, se la finalità del concorso è quella di reclutare dei Giudici tributari che abbiano la professionalità migliore possibile sulla base dei titoli posseduti (e codificati normativamente nella tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992), non vi è ragione alcuna per non riconoscere la cumulabilità dei punteggi ai candidati i quali abbiano svolto più attività professionali contemporaneamente e per le quali sono previste diverse lauree ed abilitazioni, le quali accrescono la professionalità che può essere spesa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie.

Coerentemente a tale (illegittima) impostazione della Commissione, infatti, si sarebbe dovuto allora riconoscere uno solo dei punteggi previsti dalla tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 in ordine alle abilitazioni professionali possedute: o quella di Avvocato o quella di Dottore Commercialista perchè la formulazione della norma è identica a quella concernente i titoli per l'esercizio dell'attività professionale!

A diverso risultato non si perverrebbe anche nella denegata ipotesi in cui si volesse prescindere dal principio di gerarchia delle fonti tra la tabella “E” al-

legata al D. Lgs. n. 545/1992 (fonte di rango primario) e il detto art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso (fonte di rango secondario) proprio perché quest'ultima si appalesa macroscopicamente illogica, incongruente, contraddittoria ed illogica.

Così facendo, infatti, i criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati sono viziati anche da eccesso di potere per contraddittorietà.

Complessivamente, quindi, ove fossero stati correttamente attribuiti al ricorrente il punteggio derivante dal complesso dei titoli posseduti, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso (quelli già accolti in primo grado e quelli del presente grado di appello), quello da attribuirsi nella graduatoria finale di merito sarebbe stato non inferiore a punti 39,00.

In ogni caso, l'attribuzione di tali punteggi avrebbe comportato la collocazione in posizione utile per rientrare tra i vincitori, sia in relazione alla scelta della sede di servizio più gradita che in ordine alla collocazione dell'appellante nella corretta posizione del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie per la quale è rilevante la posizione risultante dalla graduatoria concorsuale (art. 4 – co. 39/bis legge n. 183/2011 e s.m.i. di cui all'art. 12-co.4/bis D.L. n. 16/2012, inserito dall'art. 1-co. 1 legge di conversione n. 44/2012).

\*\*\* \*\*

**In via subordinata rispetto alle superiori censure** che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbero all'immediata collocazione in graduatoria tra i vincitori del concorso (se del caso anche mediante lo scorrimento della graduatoria – doc. 14) senza con ciò intaccare la legittimità della intera procedura concorsuale, si svolgono anche i successivi motivi di ricorso di cui PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO in tutto o in parte DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290) ovvero in caso di mancata disponibilità di posti nelle

Commissioni Tributarie di gradimento del ricorrente per effetto della sua peggiore posizione in graduatoria.

**XVI) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e/o ILLOGICITÀ e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Ove Codesto Ecc.mo T.A.R. non dovesse accogliere il motivo concernente l'attribuzione del punteggio al ricorrente per i servizi di insegnamento preruolo nelle scuole secondarie superiori (cfr. motivi aggiunti che precedono sub IX-XI-XII), andrà rettificata la graduatoria del concorso espungendo tutti i punteggi vantati dai concorrenti che precedono il ricorrente in graduatoria che riguardano –per l'appunto- i detti servizi NON di ruolo prestati come docente per il principio di parità di condizioni e di opportunità, al fine di eliminare una disparità di trattamento, come ad esempio avvenuto con la candidata Avv. GINARDI Delia Vincenza (pos. 898 – doc. 1 e anche doc. 42) alla quale le è stato riconosciuto anche il servizio preruolo pari ad anni 23 visto che le sono stati attribuiti 6 punti (pari a 24 anni di insegnamento), sub docc. 42-1 pur essendo immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 ex art. 1-co. 98 lett. c) legge n. 107/2015 (doc. 26 - in <http://www.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-mobilita-secondaria-2016/>), come il ricorrente e l'Avv. IMPROTA (docc. 24-25) e precedentemente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento ex legge 124/1999 della provincia di Catania, ai fini dell'immissione in ruolo, almeno fino al 22/07/2015 (doc. 27 - in [http://www.oldsite.et.usr.sicilia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=361:22-07-2015-graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive-del-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=46&Itemid=375](http://www.oldsite.et.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=361:22-07-2015-graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive-del-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=46&Itemid=375))-.

\* \* \*

**CONCLUSIONI**

Per tutti questi motivi, il ricorrente Avv. Roberto Antonio BRIGANTE, in proprio ex art. 22-III co. c.p.a. nonché *ut supra* rappresentato e difeso, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti (con nuove ragioni a sostegno delle do-

mande già proposte ovvero domande nuove) all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, insiste affinché Codesto T.A.R. voglia:

**in via principale**

1) accogliere i presenti motivi aggiunti ed il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati -come specificamente indicati nel presente atto e nel ricorso introduttivo per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente- nella parte in cui non gli vengono attribuiti complessivamente punti 39 (comunque non inferiore a punti 28,50) come da prospetto che segue:

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>Totale</b>
0,00	<b><u>19,75</u></b>	<b><u>2,25</u></b>	<b><u>1,75</u></b>	0,25	<b><u>9,50</u></b>	5,50	<b><u>39,00</u></b>

2) conseguentemente accertare il diritto de ricorrente di essere dichiarato vincitore del procedura concorsuale per cui è causa con punti 39 (comunque non inferiore a punti 28,50);

3) ordinare alle Amministrazioni resistenti di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente nei termini di cui al punto 1) che precede, anche se concomitanti, sovrapposti e svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50% (e quest'ultimo con punteggio pieno come da tabella "E" D. Lgs. n. 546/1992), ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti;

4) ordinare alle Amministrazioni resistenti la rettifica nella graduatoria di merito e l'inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione) e, conseguentemente, essere nominato Giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14);

**in via subordinata**

1) condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica mediante il riconoscimento e l'attribuzione di punti 19,75 per i titoli sub B-Attività professionali; punti 2,25 per i titoli sub C-Docente; punti 1,75 per i titoli sub D-Dipendenti Pubblici; punti 9,50 per i titoli sub F-Attività di Sindaco in società di capitali, relativamente alla procedura concorsuale per cui è causa (doc. 3) con conseguente rettifica della graduatoria di merito pubblicata dal CPGT in data 19/02/2019 (doc. 42) ovvero, solo in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni resistenti ad un risarcimento in termini economici con interessi e rivalutazione, come per legge;

**in ogni caso**

1) se non dovesse essere riconosciuto al ricorrente il punteggio complessivo di 39,00, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati -come specificati in epigrafe per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente- nella parte in cui riconoscono, ai candidati diversi dal ricorrente, il punteggio relativo alla categoria di attività sub C-Docente e contestualmente (in periodi in tutto o in parte coincidenti o sovrapposti) anche il punteggio per l'esercizio di B-Attività professionali (Ragioniere e Perito Commerciale, Notaio, Avvocato, Procuratore, Dottore Commercialista e Revisore Contabile); F-Amministratori, Sindaci, Liquidatori, Dirigenti in società di capitali; D-Dipendenti Pubblici; E-Dipendenti da privati; A-Magistrato ordinario ed equiparato, Avvocati dello Stato nel caso in cui non abbiano specificato di essere stati collocati in part time inferiore al 50% ovvero non abbiano specificato di essere stati autorizzati all'esercizio delle altre attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 6 legge n. 240/2010 e/o 508-XV co. D. Lgs. n. 297/1994);

2) conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti di non valutare i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dei candidati di cui al punto 1) che precede;

3) ordinare alle Amministrazioni resistenti di rettificare la graduatoria di merito mediante l'inserimento dei candidati di cui al punto 1) -che precede- nella posizione che compete loro in relazione al punteggio così rideterminato;

4) disporre la rifusione del compenso, degli esborsi e delle spese di lite (comprese spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%), oltre C.P., IVA e contributo unificato.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio di tutti i verbali e la documentazione relativa al concorso per cui è causa fra cui:

- tutti gli atti/verbali/documenti della Commissione esaminatrice, ivi compresa copia delle valutazioni dei titoli effettuati dalla Commissione su tutti i candidati che precedono il ricorrente in graduatoria;

- domande di partecipazione al concorso dei candidati che precedono il ricorrente in graduatoria;

- atti/verbali/documenti della Commissione esaminatrice e/o del CPGT con i quali è stato approvato/determinato nei contenuti il modulo di domanda di partecipazione al concorso ex art. 3-I co. del bando;

- atti/documento del giudizio attualmente pendente dinanzi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sub R.G. 4491/2019 tra BRIGANTE Roberto Antonio c/Ministero Economia e Finanze + CPGT.

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che non è dovuto il contributo unificato, in quanto si tratta di atto che non introduce domande nuove.

Si dimettono i documenti come da seguente indice (proseguendo nella numerazione):

50) sentenza T.A.R. Lazio – Roma n. 6458/2019;

51) atto di appello Avv. BRIGANTE avverso sentenza T.A.R. sub doc. 50) iscritto R.G. 4491/2019 C.d.S.;

- 52) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 19/07/2019;
- 53) memoria CPGT e Min. Economia dd. 19/06/2019 sub R.G. 4491/2019 C.d.S.;
- 54) memoria CPGT e Min. Economia dd. 01/07/2019 sub R.G. 4491/2019 C.d.S.;
- 55) p.e.c. BRIGANTE istanza di accesso ex legge n. 241/1990 dd. 04/07/2019;
- 56) p.e.c. C.P.G.T. dd. 22/07/2019 di riscontro accesso sub doc. 55;
- 57) estratto verbale C.P.G.T. n. 19 del 19/07/2016;
- 58) estratto verbale C.P.G.T. n. 20 del 06/09/2016;
- 59) scheda denominata “*BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172*”;
- 60) p.e.c. C.P.G.T. dd. 05/07/2019;
- 61) p.e.c. BRIGANTE dd. 05/07/2019;
- 62) p.e.c. C.P.G.T. dd. 10/07/2019;
- 63) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 03/06/2019;
- 64) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 06/06/2019;
- 65) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 18/06/2019;
- 66) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 20/06/2019;
- 67) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 02/07/2019.

Monfalcone-Roma, 27 agosto 2019

Avv. Aurora TURCO  
(firmato digitalmente)

Avv. Roberto Antonio BRIGANTE  
(firmato digitalmente)